

PRIMA APPENDICE INTEGRATIVA AL CONTRATTO DI SERVIZIO

OGGETTO: GESTIONE POST-OPERATIVA DELLA DISCARICA
CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI NEL COMUNE DI
CHIVASSO, LOCALITA' FORNACE SLET, DENOMINATA "CHIVASSO 0".

Soggetto affidatario: SOCIETA' ECOLOGIA TERRITORIO AMBIENTE,
siglabile in SETA S.p.A., Via Verga, 40 – Settimo Torinese (TO)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci, il giorno undici del mese di febbraio, in Torino, in una
sala della sede dell'Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei
Rifiuti di Via Pio VII 9, avanti a me dottor Adolfo REPICE, Segretario pro
tempore del Consorzio "Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei
Rifiuti", assenti i testimoni, non avendone io, Segretario, e le parti richiesta
la presenza, sono personalmente comparsi i Signori:

- Paolo Foietta, nato a Torino il 1° ottobre 1956, domiciliato per la carica
presso la sede dell'infra descritto Ente, il quale interviene non in
proprio ma in qualità di legale rappresentante del Consorzio
"Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti" (di seguito,
anche, **ATO-R**), avente sede legale in Torino, via Pio VII n° 9, codice
fiscale 09247680011, con i poteri per quanto infra in forza di delibera
dell'Assemblea n. 39 del 29 settembre 2009, che in copia certificata
conforme è allegata al presente atto, per farne parte sostanziale e
integrante, sotto la lettera "A";

- Mario Percelsi, nato a Brentino Belluno (VR) il 15 ottobre 1943,
domiciliato per la carica presso la sede dell'infradescritta Società, che
interviene al presente non in proprio ma in rappresentanza della

le modalità di chiusura e di gestione post-operativa della discarica dovranno essere svolte nel rispetto di quanto previsto agli articoli 12 e 13 del D.Lgs. n. 36/2003, prevedendo una durata della fase di gestione post-operativa non inferiore ad anni 30 a decorrere dalla avvenuta chiusura della discarica medesima e comunque garantendo tale gestione postoperativa fino a quando la discarica comporti rischi per la salute pubblica e l'ambiente o causa di molestie" e detta, all'Allegato F, le prescrizioni relative.

3. con Deliberazione n. 37 del 14 luglio 2009 ATO-R ha affidato a SETA S.p.A. la progettazione, costruzione e gestione della discarica per rifiuti non pericolosi nel comune di Chivasso, località Fornace Slet, denominata "Chivasso 0", con messa in sicurezza dell'area di discarica ex art. 12 dpr. 915/82, (di seguito, anche l'**Impianto**) e relativo servizio di smaltimento (di seguito, anche complessivamente il **Servizio**);

4. la gestione come sopra affidata comprende, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia ambientale", anche "il controllo delle discariche dopo la chiusura".

5. in data 17 luglio 2009 è stato sottoscritto tra ATO-R e SETA S.p.A. il relativo Contratto di Servizio registrato al n. 54 serie I il 29 luglio 2009 (di seguito, anche il **Contratto**), per la durata di anni sei conformemente alla programmazione dettata dal Piano d'Ambito. Tale Contratto prevede, all'articolo 6.3, che "almeno un anno prima dell'esaurimento dell'Impianto ATO-R e SETA S.P.A. sottoscriveranno una appendice integrativa ... che disciplinerà gli obblighi connessi alla gestione post-mortem".

6. il D.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36, che è ad oggi la norma nazionale di riferimento per quanto riguarda la gestione post-operativa delle discariche,

dispone, tra l'altro, all'articolo 8 lett. m), che il piano finanziario della discarica deve prevedere che *“tutti i costi ... stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale ...”* .

Tutto ciò premesso

Si conviene e stipula quanto segue

1. Premesse e definizioni.

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione nonché strumento di interpretazione della medesima ai sensi degli articoli 1362 e seguenti del codice civile.

1.2. Ove non altrimenti definiti nella presente Appendice Integrativa, i termini con l'iniziale maiuscola avranno il significato loro attribuito nel Contratto di Servizio.

2. Oggetto

2.1. Con la presente Appendice Integrativa, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 6.3 del Contratto di Servizio, le Parti intendono regolare i rapporti giuridici intercorrenti afferenti alla gestione post-operativa dell'Impianto, fissando i reciproci diritti e obblighi.

2.2. Nel caso in cui, in corso di esecuzione della presente Appendice Integrativa, intervengano modifiche nella relativa normativa di livello comunitario, nazionale o regionale, l'ATO-R ha facoltà, fatti salvi gli obblighi di legge, sentito il parere di SETA S.p.A., di adeguare il contenuto della presente Appendice Integrativa apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al

fine di garantire il rispetto della normativa vigente.

3. Obblighi di SETA S.p.A.

3.1. A far data dall'esaurimento dell'Impianto, SETA S.p.A. si impegna ad effettuare le attività di gestione post-operativa dell'Impianto nell'osservanza delle prescrizioni stabilite dalle norme vigenti e dagli atti delle competenti autorità, restando responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizionali previsti dall'Autorizzazione.

3.2. In particolare, SETA S.p.A. deve assicurare la manutenzione, la sorveglianza e i controlli dell'Impianto fino a che le competenti autorità non accertino che l'Impianto non comporta rischi per la salute e per l'ambiente. A tal fine SETA S.p.A. si obbliga a rispettare i piani di gestione post-operativa, di sorveglianza e controllo dell'Impianto e di ripristino ambientale del sito, approvati in sede autorizzativa, che devono essere comunicati ad ATO-R almeno sei mesi prima dell'esaurimento dell'Impianto.

3.3. SETA S.p.A. provvede alla gestione post-operativa dell'Impianto, ove in possesso dei necessari requisiti soggettivi ed oggettivi, con proprie attrezzature, mezzi e personale ovvero, qualora sussistano ragioni tecniche ed economiche, mediante affidamenti a soggetti terzi o a strutture autonome dalla stessa costituite o partecipate.

3.4. SETA S.p.A. si obbliga a trasmettere anche ad ATO-R le relazioni prescritte dall'Allegato H dell'Autorizzazione.

3.5. SETA S.p.A. è tenuta a segnalare sollecitamente all'ATO-R

| | | |
|---|--|--|
| | qualsiasi problematica ambientale dell’Impianto. | |
| | 3.6. SETA S.p.A. si impegna a trasmettere all’ATO-R gli eventuali aggiornamenti del Piano Economico Finanziario dell’Impianto che saranno di volta in volta effettuati. | |
| | 3.7. SETA S.p.A. si obbliga ad effettuare gli accantonamenti previsti dalla vigente normativa, come disposto nel successivo articolo 6. | |
| | 3.8. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le Parti fanno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali emanati in materia, nonché a tutte le disposizioni regolamentari emanate, nulla escluso o riservato nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile. | |
| | 4. Eventuali attività ulteriori durante la gestione post-operativa | |
| | 4.1. Ove consentito dalla legge, è facoltà di SETA S.p.A. svolgere, previa comunicazione ad ATO-R, attività ulteriori che siano coerenti con il proprio oggetto sociale, anche per perseguire l’Equilibrio Economico Finanziario della gestione di cui all’articolo 10 del Contratto di Servizio, e che non pregiudichino i presupposti dell’affidamento. Ove ATO-R verifichi che tali attività non siano compatibili con i presupposti dell’affidamento e/o con le previsioni del Piano d’Ambito, dovrà esprimere motivato dissenso con raccomandata A/R trasmessa nei 30 giorni successivi alla richiesta. | |
| | 5. Durata | |
| | 5.1. La durata della presente Appendice Integrativa si intende sino allo scadere del periodo di gestione post- operativa fissato dalla normativa di tempo in tempo vigente ed in ogni caso non può essere | |
| 6 | | |

inferiore ad anni 36.

5.2. Un'eventuale appendice integrativa per dettagliare ulteriori modalità della gestione post-operativa, potrà essere stipulata entro la data di esaurimento dell'Impianto.

6. Accantonamenti per le attività di gestione post-operativa

6.1. SETA S.p.A. si obbliga ad effettuare, a partire dalla fase di gestione operativa, gli accantonamenti previsti dalla vigente normativa per le attività di gestione post-operativa dell'Impianto.

6.2. In particolare, SETA S.p.A. si obbliga a depositare le quote, nella misura determinata dal Piano Economico Finanziario, su apposito conto corrente bancario. Delle quote così accantonate SETA S.p.A. dovrà fornire rendicontazione almeno semestrale ad ATO-R mediante trasmissione di estratto conto della banca.

6.3. ATO-R avrà comunque facoltà di verificare in ogni momento i versamenti effettuati da SETA S.p.A. e la loro corrispondenza alle quote di accantonamento previste dal Piano Economico Finanziario. L'insufficiente accantonamento rispetto alle previsioni del Piano Economico Finanziario verrà considerato caso di grave inadempimento contrattuale ai sensi del successivo articolo 9.2.

6.4. SETA S.p.A. si impegna a concordare con ATO-R i tipi e le forme di investimento delle somme depositate nel suddetto conto, in modo da renderle fruttifere.

6.5. A tal fine, SETA S.p.A. dichiara sin d'ora che il Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 10 del Contratto di Servizio è stato redatto tenendo conto degli accantonamenti di cui sopra.

6.6. Nei casi di cessazione anticipata di cui agli articoli 22, 23 e 25 del Contratto di Servizio e agli articoli 8, 9 e 11 della presente Appendice Integrativa, SETA S.p.A. si obbliga a trasferire al diverso soggetto che dovesse essere individuato quale affidatario della gestione dell'Impianto e/o del Servizio i fondi accantonati ai sensi della presente disposizione.

7. Controllo di ATO-R

7.1. Il controllo esercitato da ATO-R relativamente alla fase di gestione post-operativa dell'Impianto è finalizzato a verificare:

- l'esatto adempimento delle previsioni della presente Appendice Integrativa;
- il mantenimento delle condizioni di affidamento;
- la regolare effettuazione degli accantonamenti come previsto dal precedente articolo 6, a partire dalla fase di gestione operativa;
- il corretto utilizzo dei fondi accantonati;
- in generale, l'andamento economico-finanziario e tecnico della gestione post-operativa;

7.2. A tali fini SETA S.p.A., anche nella fase di gestione post-operativa, si impegna a compilare ed a trasmettere, entro il 31 luglio di ogni anno, l'**Elenco degli Indicatori di Controllo** predisposto da ATO-R, unitamente alla **Scheda Tecnica dell'Impianto**.

7.3. In ogni caso SETA S.p.A. presta tutta la collaborazione necessaria e comunica tutte le informazioni necessarie all'attività di controllo di ATO-R.

8. Estinzione del rapporto

8.1. Ove applicabili, valgono le medesime cause e modalità di estinzione del rapporto contrattuale tra ATO-R e SETA S.p.A. previste dall'articolo 22 del Contratto di Servizio.

9. Inadempimento

9.1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 9.2, qualora si rilevi un inadempimento contrattuale, ATO-R provvede senza indugio a notificare contestazione scritta, contenente l'indicazione della violazione a SETA S.p.A., la quale dispone di sessanta giorni per rimuovere la causa dell'inadempimento stesso ovvero fornire controdeduzioni scritte.

9.2. In caso di grave inadempimento di SETA S.p.A. e che sia tale da giustificare la risoluzione del presente Contratto, tale inadempimento è contestato per iscritto a SETA S.p.A., con diffida e fissazione di un congruo termine per adempiere, che non può essere inferiore a centottanta giorni.

9.3. Qualora l'inadempimento di cui al precedente articolo 9.2 di SETA S.p.A. non sia stato eliminato, ovvero nessuna comunicazione sia giunta in merito da parte di SETA S.p.A., ATO-R può risolvere la presente Appendice Integrativa.

9.4. Decorsi dodici mesi senza che l'inadempimento previsto dal comma 9.1. venga rimosso, è facoltà di ATO-R applicare a SETA S.p.A. una penale nella misura massima di euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.

10. Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria

10.1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 9, in caso di

